



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 maggio 2018

Prot. 1675-GG/ff

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: riconoscimento dei periodi di praticantato svolti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 89/2016 di conversione del D.L. 42/2016

Dobbiamo tornare su alcune impostazioni interpretative sulle quali, in più occasioni, ma in particolare con la nostra circolare 3806 del 27 ottobre 2016, ci eravamo espressi in maniera restrittiva, considerando anche quanto è previsto dal nostro regolamento sul tirocinio pubblicato in data 30 settembre 2014 sul bollettino del Ministero della Giustizia.

Difatti, il nostro regolamento, in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, all'art. 23, prevedeva che "Il certificato (*di compiuto tirocinio*) perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Il certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del citato Decreto presidenziale."

Quindi avevamo sempre ragionato sul limite temporale del 13 agosto 2017 per utilizzare i periodi di praticantato svolti prima del 14 agosto 2012; sia quelli svolti presso un professionista con regolare preventiva iscrizione nel registro dei praticanti, sia quelli cosiddetti "equivalenti" svolti nell'ambito di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, per i quali non era prevista la preventiva iscrizione nel registro dei praticanti.

Ora però, considerando la richiamata normativa in combinazione con la legge 89 del 26 maggio 2016, riteniamo sia necessaria una revisione dell'impostazione fin qui utilizzata. Difatti l'art. 1 septies comma 2 del D.L. 42/2016, poi convertito in legge 89 del 26 maggio, prevede "Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data."

E le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte con modificazioni il D.L. 42/2016, sono concretamente rappresentate proprio dal D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137 e dal nostro regolamento sul tirocinio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 maggio 2018

Prot. 1675-GG/ff


Pag. 2 di 2

Questa impostazione trova ulteriore conferma nell'ordinanza 2018 per i nostri esami di Stato che, come avrete notato, ammette all'esame anche candidati che abbiano un praticantato svolto, in tutto o in parte, prima dell'agosto 2012.

Pertanto, se il certificato di compiuta pratica, rilasciato dal Collegio (o, per analogia, il periodo di praticantato svolto), restava valido per i cinque anni successivi e, quindi, era utilizzabile entro il 14 agosto 2017, ai fini della domanda di ammissione agli esami di Stato, con l'applicazione della clausola di salvaguardia, contenuta all'art. 1 septies comma 2 del D.L. 42/2016, detto termine viene automaticamente postergato fino al maggio 2021.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)


IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)
